

Condizioni speciali di utilizzo e di assicurazione per SMARGO (progetto pilota con veicoli elettrici leggeri)

Maggio 2021

1. Scopo del contratto

- 1.1 Nell'ambito del progetto pilota SMARGO, l'Accademia della Mobilità (qui di seguito: "operatrice") sta sperimentando l'uso condiviso di veicoli elettrici leggeri (di seguito: "veicoli"). I veicoli possono essere noleggiati a ore tramite la piattaforma www.carvelo2go.ch e l'applicazione carvelo2go, come già previsto per la flotta di bici cargo elettriche.
- 1.2 **Le presenti condizioni speciali di utilizzo e di assicurazione si applicano esclusivamente al noleggio di questi veicoli e contengono integrazioni e deroghe alle Condizioni generali di utilizzo e di assicurazione di carvelo2go, edizione marzo 2021; per gli utenti fanno fede queste ultime, salvo disposizioni particolari precisate di seguito.**

2. Come funziona SMARGO

- 2.1 Analogamente a quanto avviene per le bici cargo, i veicoli sono gestiti da "stazioni ospitanti", che sono incaricate di consegnare le chiavi del veicolo all'utente, dopo avere verificato la sua identità con un documento ufficiale. L'utente deve restituire le chiavi alla stazione ospitante entro il termine della locazione.
- 2.2 Non spetta alle stazioni ospitanti ricaricare le batterie dei veicoli. Dopo aver utilizzato il veicolo, l'utente è tenuto a metterlo sotto carica, connettendo il cavo di alimentazione alla colonnina di ricarica disponibile sul posto.
- 2.3 È possibile consultare i prezzi del noleggio sul sito internet <https://www.carvelo2go.ch/fr/smargo/>; l'importo varia in funzione della durata della locazione ed è visualizzato sullo schermo al momento della richiesta di prenotazione.

3. Iscrizione

- 3.1 L'accesso ai veicoli è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una licenza di condurre di tipo B.
- 3.2 Prima di prenotare un veicolo, l'utente deve caricare la licenza di condurre sul profilo personale di carvelo2go per consentire alla stazione ospitante di verificarne la validità. Tale verifica può richiedere sino a un giorno lavorativo.

4. Utilizzo dei veicoli

- 4.1 In caso di guasto al veicolo, l'utente deve avvisare la stazione ospitante, affinché possa adottare le misure necessarie. La stazione ospitante non può in alcun caso essere considerata responsabile di eventuali danni derivanti dal guasto (perdita di guadagno, ecc.).
- 4.2 Per il modello Kyburz DXS, è obbligatorio indossare il casco (è sufficiente un casco da bicicletta).

5. Danni ai veicoli/furti/assicurazioni (deroga agli articoli 7.1, 7.4, 8.2 e 8.3 delle CGU e CGA TAS carvelo2go di marzo 2021)

- 5.1 In caso di furto o danni al veicolo, l'utente è coperto dalle seguenti assicurazioni, concluse dalla stazione ospitante:
 - Responsabilità civile/Haftpflicht, senza franchigia
 - Casco parziale/Teilkasko, senza franchigia
 - Casco collisione/Kollisionskasko, franchigia CHF 1'000.—.

Se necessario, è possibile richiedere le condizioni di assicurazione alla stazione ospitante.

- 5.2 In caso di danni, la franchigia di CHF 1'000.— per l'assicurazione casco collisione è sempre a carico dell'utente. Non è possibile sottoscrivere la copertura "Assicurazione carvelo2go" di TAS durante la fase pilota del progetto SMARGO.